

Pubblicato il 24/08/2022

N. 11247/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01669/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Nicola

Massafra, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Ecuador, n. 6;

contro

Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege*
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

del decreto del Ministero dell'interno [REDACTED] del 21 ottobre 2015,
notificato il 18 novembre 2015, recante rigetto della domanda di rilascio della
cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/92.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-*bis*, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 luglio 2022 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell'interno rigettava l'istanza di concessione della cittadinanza italiana.
2. Si costituiva l'amministrazione, depositando documenti.
3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell'efficacia degli atti gravati, che veniva chiamata alla camera di consiglio del 5 aprile 2016 e respinta dal Collegio per insussistenza del *periculum in mora*.
4. Le parti si scambiavano ulteriori documenti e memorie in vista dell'udienza pubblica del 18 luglio 2022, all'esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
5. Esaurita l'esposizione dello svolgimento del processo, è possibile scrutinare le doglianze spiegate nel ricorso.
 - 5.1. Con il primo motivo di impugnazione, l'esponente lamenta la violazione dell'art. 10-*bis* l. 7 agosto 1990, n. 241, per non avere l'amministrazione notificato il preavviso di rigetto dell'istanza.
 - 5.2. A mezzo della seconda doglianza, invece, il ricorrente deduce il difetto di motivazione, essendo il rigetto motivato sulla base unicamente della sussistenza di due sentenze penali di condanna risultanti dal casellario giudiziale, senza tener conto degli altri elementi positivi allegati.
 - 5.3. Infine, con l'ultimo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell'art. 6 l. 241 cit. per non aver il responsabile del procedimento provveduto a domandare un'integrazione documentale.
6. I vari motivi di ricorso sono strettamente connessi, sicché ne è opportuna una

trattazione congiunta.

6.1. Le doglianze, poi, sono complessivamente fondate.

6.2. In primo luogo, va rammentato che la concessione della cittadinanza italiana è l'esito di un procedimento ampiamente discrezionale (cfr. Tar Lazio, sez. V-bis, 27 aprile 2022, n. 5130), sindacabile dal giudice amministrativo solo entro i ristretti limiti del controllo estrinseco e formale (ossia per manifesta illogicità ovvero travisamento di fatto), senza poter sconfinare nell'esame del merito, essendo quest'ultimo riservato unicamente all'amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104). In particolare, all'amministrazione è demandato il compito di verificare che l'istantsia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l'assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile (cfr., sul punto, Tar Lazio, sez. I-ter, 17 marzo 2021, n. 3227).

6.3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, l'amministrazione non abbia fatto buon uso del potere discrezionale, dovendosi rilevare che il provvedimento è motivato considerando solo le condanne penali e valorizzando un dato irrilevante, ossia l'irreperibilità del ricorrente presso l'indirizzo di residenza.

6.4. In particolare, in relazione alla vicenda penale, va precisato che trattasi di fatti assai risalenti nel tempo per i quali interveniva la riabilitazione che, sebbene non costituisca elemento vincolante all'accoglimento dell'istanza (cfr. Tar Lazio, sez. I-ter, 5 luglio 2021, n. 7926), è circostanza che certifica il prolungato rispetto delle leggi penali e, *a fortiori*, di quelle di civile convivenza: conseguentemente, l'amministrazione avrebbe dovuto spiegare per quali ragioni permarrebbe il giudizio di «*non compiuta integrazione nella comunità nazionale*» (cfr. Tar Lazio, sez. V-bis, 1° agosto 2022, n. 10831). Inoltre, nel procedere a tale valutazione, l'amministrazione avrebbe dovuto anche tener conto della laurea conseguita dal ricorrente in Italia e dal suo stabile impiego lavorativo come tecnico di laboratorio presso l'Università [REDACTED], bilanciando tale dato con i

risalenti episodi penalmente rilevanti (v. Cons. Stato, sez. III, 19 agosto 2022, n. 7327, sulla motivazione).

6.5. Quanto alla mancata notifica del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-*bis* l. 241 cit., va rilevato che l'argomentazione dell'amministrazione è palesemente illogica: difatti, viene dedotta dall'irreperibilità del destinatario presso la residenza (*rectius*, dall'essere ivi «sconosciuto») la mancata integrazione sociale, senza tener conto che l'errore nella notifica è della stessa amministrazione che avrebbe dovuto procedere alla comunicazione presso il domiciliatario. In aggiunta, la parte ricorrente produceva una serie di documenti attestanti la ricezione di posta presso l'indirizzo indicato, inducendo quindi a dubitare della corretta esecuzione della notificazione dell'atto.

7. L'illustrata fondatezza delle censure spiegate dall'esponente determina l'accoglimento del ricorso con annullamento del provvedimento impugnato ed obbligo dell'amministrazione di rideterminarsi in conformità del presente pronunciamento.

8. Le spese, stante la natura della controversia, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei termini di cui in motivazione. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2022 con
l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Matthias Viggiano, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Matthias Viggiano

IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

www.studiolegalemassafra.com